

## Gli Agrotecnici rientrano nel Cnel



In data **10 ottobre** e' stata pubblicata **la sentenza 2013 n. 8749**, del TAR Lazio sul ricorso promosso dal [Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati](#), nei confronti del Governo e della Presidenza della Repubblica, **in ordine alla modifica nella composizione del Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro**, avvenuta nel febbraio 2012, in corso di mandato e ben prima della naturale scadenza del Consiglio (che sarebbe dovuta avvenire nel 2015).

Il Collegio faceva parte del CNEL, nominato con DPR 28 luglio 2010; in seguito, con due decreti-legge, prima il Governo di **Silvio Berlusconi** e poi quello di **Mario Monti** intervenivano sulla composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, riducendola numericamente e facendo anzitempo decadere i Consiglieri in carica, con l'effetto di dover procedere con nuove nomine.

Dopo un primo Decreto di nuova nomina proposto dal Governo Berlusconi, abortito ancor prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonostante fosse già stato firmato dal Capo di Stato, **Giorgio Napolitano**; successivamente il Governo Monti aveva nominato con il DPR 20 gennaio 2012, senza svolgere alcuna istruttoria apparente, i nuovi componenti il Cnel.

**Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, che aveva decisamente contrastato la riforma di un organo costituzionale attuata attraverso decreti-legge, riuscendo a bloccarla per oltre un anno, **veniva escluso dal Cnel**.

Consequente il ricorso al Tar, che si è pronunciato nel merito con la sentenza del 10 ottobre 2013 n. 8749, accogliendo le ragioni degli Agrotecnici ma anche chiarendo alcune importanti questioni di diritto.

Il Tar riconosce che **le nomine del nuovo Cnel**, che escludono il Collegio degli Agrotecnici, **sono viziate per carenza di istruttoria e di motivazione** e che vi è una evidente violazione di legge **nella valutazione dell'importanza della categoria delle professioni**.

Per queste ragioni il DPR 20 gennaio 2012, di nomina del nuovo Cnel viene annullato ex-tunc (cioè dall'origine) e **ritornano nella carica i Consiglieri ingiustamente dimissionati, fra cui il rappresentante degli Agrotecnici**.

In primis, per il Tar non è illegittima la definizione della composizione del Cnel **attuata direttamente dal Governo e non piuttosto con un provvedimento generale di legge**. Non esiste una "riserva di legge assoluta" riferita all'art. 99 della Costituzione (che prevede ed istituisce il Cnel), pertanto compete al legislatore ordinario definire quali ambiti possano essere declinati con legge e quali altri con regolamenti.

In secondo luogo, il principio contenuto nell'art. 99 della Costituzione, che individua in capo alle sole "categorie produttive" il diritto di sedere nel Cnel, deve "essere adeguato secondo una interpretazione evolutiva", e dunque può essere diversamente coniugato, ricomprendendovi soggetti nuovi.

Il presidente del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **Roberto Orlandi** ha commentato la sentenza con soddisfazione per il riconoscimento delle ragioni del Collegio, tuttavia evidenziando di non condividere l'orientamento del TAR "relativamente all'assenza di riserva di legge in ordine all'art. 99 della Costituzione ed ancora di più relativamente alla possibilità che il Governo definisca direttamente i criteri di composizione del Cnel, perché un organo costituzionale non può essere posto alla mercé del mutevole orientamento politico del momento".